



**Belluzzo**  
INTERNATIONAL PARTNERS

ITALIA | FINANZIARIA | FOCUS UPDATE

## LEGGE DI BILANCIO 2026

gennaio 2026

Il presente documento è destinato esclusivamente ai destinatari e non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli di informazione. Il suo scopo è quello di fornire una comprensione generale dei profili legali e non di fornire una consulenza legale specifica. Queste informazioni non costituiscono una guida completa e sono intese solo come una sintesi preliminare delle novità di periodo. Prima di procedere è necessario richiedere un'adeguata consulenza fiscale e legale. Le presenti informazioni sono state redatte da Belluzzo International Partners ("Belluzzo") al fine di fornire una panoramica sull'argomento in questione. I destinatari di questo documento in giurisdizioni diverse dall'Italia devono condurre ricerche indipendenti e osservare tutti i requisiti legali applicabili nelle loro giurisdizioni. In particolare, la distribuzione di questo documento in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge e, di conseguenza, i destinatari accettano di essere in grado di ricevere questo documento senza contravvenire ad alcun requisito di registrazione non soddisfatto o ad altre restrizioni legali nella giurisdizione in cui risiedono o conducono affari.

Il nostro Studio è più che lieto di dare seguito a qualsiasi questione trattata in questa Newsletter e di mettersi in contatto con voi e/o con il vostro consulente al fine di comprendere meglio il caso e di avviare una valutazione, che noi consigliamo. Belluzzo International Partners agisce in diverse giurisdizioni in base alle specifiche leggi locali. Troverete ulteriori informazioni sul nostro sito web.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza previa autorizzazione dell'editore.

## INTRODUZIONE

Il presente documento raccoglie, in forma sintetica e operativa, le principali misure fiscali e agevolative contenute nella L. 30.12.2025, n. 199 (**Legge di Bilancio 2026**) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2025, n. 301, ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2026.

La finalità del documento è evidenziare le **principali novità in materia tributaria di interesse per imprese, professionisti e famiglie**, offrendo un quadro d'insieme ordinato per ciascun articolo di particolare rilievo.

## SOMMARIO

|  |    |
|--|----|
| 1. RIDUZIONE IRPEF 2026 .....  | 6  |
| 2. DETRAZIONI PER INTERVENTI EDILIZI ED ENERGETICI E BONUS MOBILI: ALIQUOTE 2026 E CONDIZIONI “ABITAZIONE PRINCIPALE” .....          | 6  |
| 3. INCENTIVI FISCALI: INVESTIMENTI PRODUTTIVI, TRANSIZIONE 4.0/5.0 E BONUS EDILIZI.....  | 7  |
| 4. REGIME “FLAT TAX” NEO-RESIDENTI (ART. 24-BIS TUIR) .....  | 8  |
| 5. REGIME FORFETARIO: PROROGA DELLA SOGLIA “LAVORO DIPENDENTE” QUALE CAUSA OSTATIVA .....  | 8  |
| 6. ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE .....   | 9  |
| 7. RINNOVI CONTRATTUALI, PREMI DI PRODUTTIVITÀ, UTILI AI DIPENDENTI E TRATTAMENTO ACCESSORIO .....                                   | 9  |
| 8. PRESTAZIONI SOSTITUTIVE DEL VITTO MENSA “IN FORMA ELETTRONICA”: INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE .....                      | 10 |
| 9. LOCAZIONI BREVI.....  | 10 |
| 10. CRIPTOVALUTE: INCLUSIONE DELLE STABLECOIN NEL PERIMETRO “CRIPTO-ATTIVITÀ” E AUMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA .....               | 11 |
| 12. IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE: RADDOPIO DELLE ALIQUOTE (“TOBIN TAX”) DAL 2026 .....                                      | 11 |
| 11. RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI: AUMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA E NUOVA FINESTRA 2026 .....            | 11 |
| 13. RATEIZZAZIONE DELLE PLUSVALENZE SU BENI STRUMENTALI: ABROGAZIONE DELLA RATEIZZAZIONE QUINQUENNALE.....                           | 11 |
| 14. DIVIDENDI E PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI NEL REDDITO D’IMPRESA: SOGLIA “5% O 500.000” PER MANTENERE L’ESCLUSIONE PARZIALE ..... | 12 |
| 15. VALUTAZIONE DEI TITOLI: DEROGA PER TITOLI IN ATTIVO CIRCOLANTE E RISERVA INDISPONIBILE .....                                     | 13 |
| 16. BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI E ASSICURAZIONI: IRAP, INTERESSI PASSIVI E DIVIDENDI INFRA-UE.....                               | 13 |

|  |    |
|--|----|
| 17. COMPONENTI NEGATIVI CONNESSI ALLE DTA: ULTERIORE RIMODULAZIONE DELLA DEDUZIONE E IMPATTO SUGLI ACCONTI.....              | 14 |
| 18. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE: "ROTTAMAZIONE-QUINQUIES" .....                  | 14 |
| 19. CONTRASTO AGLI INADEMPIMENTI IVA E IMPOSTE DIRETTE: LIQUIDAZIONE AUTOMATICA, COMPENSAZIONI E PAGAMENTI P.A.....          | 14 |
| 20. PLASTIC TAX E SUGAR TAX: RINVIO DELL'ENTRATA IN VIGORE.....  | 15 |
| 21. SVALUTAZIONI DI OBBLIGAZIONI TRA IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: NUOVI LIMITI E COORDINAMENTI.....                         | 15 |
| 22. DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA: AZIONI PROPRIE, STOCK GRANT CASH SETTLED E ATTIVITÀ IMMATERIALI (IAS ADAPTER)..... | 15 |

## 1. RIDUZIONE IRPEF 2026

La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla struttura dell'IRPEF rendendo **strutturale**, dal **1° gennaio 2026**, la riduzione dell'aliquota del **secondo scaglione**: l'aliquota applicabile alla parte di reddito imponibile **oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro** passa dal **35% al 33%**, con la conseguente rimodulazione della griglia complessiva in tre scaglioni (23% fino a 28.000 euro; 33% tra 28.000 e 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro). Il documento evidenzia che il **risparmio fiscale massimo teorico** associato alla riduzione del 2% sul secondo scaglione è pari a **440 euro**.

La novità opera **a regime** dal periodo d'imposta 2026 e, sul piano dichiarativo, trova applicazione per la prima volta nei modelli **730/2027** e **REDDITI PF 2027**; tuttavia le nuove aliquote risultano già rilevanti **in sede di ritenute** su redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 DPR 600/1973) relative al 2026, con applicazione dalla "prima mensilità utile" e successivi conguagli in caso di adeguamenti informatici non immediati.

Contestualmente, per "sterilizzare" l'effetto massimo della riduzione d'aliquota sui contribuenti ad alto reddito, viene prevista — dal **2026** — una riduzione forfetaria pari a **440 euro** dell'ammontare della detrazione spettante per una platea delimitata di **oneri detraibili**, nei confronti dei contribuenti con **reddito complessivo superiore a 200.000 euro**. La misura è introdotta mediante l'inserimento del **comma 5-bis nell'art. 16-ter TUIR** e opera dopo avere già applicato le altre regole di riduzione/parametrizzazione delle detrazioni (art. 15, comma 3-bis, TUIR e art. 16-ter TUIR).

Gli oneri colpiti dalla riduzione di 440 euro sono: (i) gli oneri con detrazione ordinaria del **19%** previsti dal TUIR o da altre norme, **con esclusione delle spese sanitarie ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR**; (ii) le erogazioni

liberali ai partiti politici (detrazione **26%**); (iii) i premi assicurativi per rischio eventi calamitosi collegati alla disciplina richiamata nel documento (detrazione **90%**). Il documento precisa, invece, che **non** rientrano nel taglio (a titolo esemplificativo) le detrazioni per familiari a carico, per tipologie reddituali, per canoni di locazione e — soprattutto — le detrazioni "edilizie" (bonus casa, ecobonus, sismabonus), che restano estranee a tale specifico meccanismo di riduzione.

Ai fini del superamento della soglia dei 200.000 euro, il reddito complessivo (art. 8 TUIR) è assunto **al netto** del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle pertinenze; tuttavia, nel calcolo devono essere **inclusi** anche redditi assoggettati a cedolare secca, redditi in regime forfetario, talune "mance" assoggettate a imposta sostitutiva e l'eventuale eccedenza ACE ancora utilizzabile, con specificazione — per i soggetti in CPB — della rilevanza del reddito effettivo e non di quello concordato.

## 2. DETRAZIONI PER INTERVENTI EDILIZI ED ENERGETICI E BONUS MOBILI: ALIQUOTE 2026 E CONDIZIONI "ABITAZIONE PRINCIPALE"

In materia di detrazioni "edilizie", la Legge di Bilancio 2026 conferma, per le spese sostenute nel 2026, l'assetto già fissato per il 2025, distinguendo tra **aliquota ordinaria** e **aliquota maggiorata** del "bonus casa", con un impianto che, per espressa previsione, viene assunto quale riferimento anche per l'allineamento di ecobonus e sismabonus.

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus casa), l'aliquota "ordinaria" rimane pari al **36%** per le spese sostenute **dal**

**1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026** (per poi scendere al 30% sulle spese 2027). In tutti i casi resta fermo, nel triennio 2025–2027, il **limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000 euro** per unità immobiliare (incluse le pertinenze).

Accanto all'aliquota ordinaria, viene confermata l'aliquota "maggiorata", pari al **50%**, per le spese sostenute **dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026** dai soggetti titolari del **diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento**, a condizione che gli interventi siano effettuati su unità immobiliare **adibita ad abitazione principale**. Per le spese 2027, la detrazione "maggiorata" sull'abitazione principale scende al 36%.

Quanto agli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e di riduzione del rischio sismico (sismabonus, incluso il c.d. "sismabonus acquisti"), il documento evidenzia l'**allineamento alle aliquote del bonus casa** con riguardo alle spese sostenute dall'1.1.2025: per le **abitazioni principali** l'aliquota è del **50%** per le spese 2025 e 2026 (poi 36% nel 2027); per le **unità immobiliari diverse dall'abitazione principale** l'aliquota è del **36%** per le spese 2025 e 2026 (poi 30% nel 2027).

Infine, viene prorogato anche per il 2026 il **bonus mobili** (detrazione IRPEF del **50%** per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici), riconosciuto per le spese sostenute **dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026** a condizione che gli interventi di recupero edilizio "presupposto" siano **iniziatati dall'1.1.2025**. Il **limite massimo di spesa agevolabile**, per le spese 2026, resta fissato a **5.000 euro**, indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per i lavori edilizi.

### **3. INCENTIVI FISCALI: INVESTIMENTI PRODUTTIVI, TRANSIZIONE 4.0/5.0 E BONUS EDILIZI**

#### **Iper-ammortamenti (beni 4.0 e 5.0, e beni per autoproduzione da rinnovabili)**

Per i titolari di reddito d'impresa viene introdotto un meccanismo di "iper-ammortamento" consistente nella **maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili**, rilevante esclusivamente per la determinazione delle **quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria**.

L'agevolazione copre gli investimenti effettuati **dall'1.1.2026 al 30.9.2028** in: (i) beni materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (con rinvio ai nuovi Allegati aggiornati dalla Legge di Bilancio 2026); (ii) beni materiali nuovi strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo; a condizione che siano **prodotti in UE/SEE e destinati a strutture produttive ubicate in Italia**.

Quanto alla misura, il costo è maggiorato: **180%** fino a 2,5 milioni; **100%** oltre 2,5 e fino a 10 milioni; **50%** oltre 10 e fino a 20 milioni. L'accesso al beneficio è subordinato alla trasmissione telematica, tramite piattaforma sviluppata dal GSE, di apposita comunicazione / certificazione inherente gli investimenti agevolabili, in base a modelli standardizzati.

#### **Credito d'imposta investimenti ZLS**

Viene esteso anche al 2026 (e, con rimodulazione, al 2027-2028) il credito d'imposta per investimenti nelle **Zone Logistiche Semplificate (ZLS)**, con intensità

massime differenziate: **35%** (spese 2026), **30%** (spese 2027), **20%** (spese 2028).

#### **Credito d'imposta "design e ideazione estetica"**

È prevista la proroga del credito d'imposta per attività di **design e ideazione estetica**, con aliquota del **10%** e limite massimo annuale di costi ammissibili pari a **5 milioni di euro**.

#### **Bonus edilizi "ordinari" e bonus mobili (profili tributari)**

Sul fronte delle detrazioni IRPEF per interventi sul patrimonio edilizio ("bonus casa"), per le spese 2025-2027 è confermato il **limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare**; per le spese sostenute nel 2026, l'aliquota "ordinaria" resta al **36%**, mentre l'aliquota "maggiorata" al **50%** è riconosciuta (entro i presupposti previsti) per interventi su unità adibita ad **abitazione principale** da parte del proprietario o titolare di diritto reale. Per **ecobonus e sismabonus** (incluso il sismabonus acquisti), le aliquote vengono allineate al bonus casa: per abitazioni principali **50%** anche per spese 2026 (poi 36% nel 2027), mentre per immobili diversi dall'abitazione principale **36%** per spese 2026 (poi 30% nel 2027). Infine, viene prorogata al 2026 la detrazione del **50%** per il **bonus mobili**, con limite massimo di spesa pari a **5.000 euro** (spese dal 1.1.2026 al 31.12.2026, a fronte di interventi iniziati dal 1.1.2025).

#### **4. REGIME "FLAT TAX" NEO-RESIDENTI (ART. 24-BIS TUIR)**

Viene ulteriormente aumentata la misura dell'imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti di cui all'art. 24-bis del TUIR.

L'importo dell'imposta forfetaria generalmente prevista viene infatti aumentato da **200.000 a 300.000 euro**, mentre viene incrementato da **25.000 a 50.000 euro** l'importo dell'imposta prevista per i familiari. Le nuove misure si applicano ai soggetti che, dall'**1.1.2026**, hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza civilistica ai sensi dell'art. 43 c.c..

#### **5. REGIME FORFETARIO: PROROGA DELLA SOGLIA "LAVORO DIPENDENTE" QUALE CAUSA OSTATIVA**

Sul fronte del regime forfetario (L. 190/2014), la Legge di Bilancio 2026 interviene su una specifica **causa di esclusione**, relativa alla percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 49 e 50 TUIR) oltre una determinata soglia, che deve essere verificata con riferimento all'**anno precedente** a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Il documento ricostruisce la sequenza normativa: la soglia ordinaria è pari a **30.000 euro**, ma per il **2025** era stata elevata a **35.000 euro**; la Legge di Bilancio 2026 **estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026**. Ne discende, sul piano operativo, che per applicare il regime forfetario nel 2026 occorre guardare ai redditi di lavoro dipendente (e assimilati) **percepiti nel 2025**: qualora nel 2025 sia superato il limite di **35.000 euro**, il contribuente non può applicare il regime forfetario nel 2026.

## 6. ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

La manovra ripropone la disciplina agevolata delle operazioni "di riallineamento" dei patrimoni immobiliari e dei beni non strumentali, attraverso: (i) **assegnazione e cessione ai soci** di beni immobili (con eccezione degli immobili strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali (ad es. autovetture); (ii) **trasformazione in società semplice** di società di persone o di capitali che abbiano quale oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni. Le operazioni rientrano nel perimetro agevolativo se poste in essere **entro il 30 settembre 2026**.

Il beneficio si realizza, in primo luogo, mediante applicazione di un'**imposta sostitutiva** sulle plusvalenze relative ai beni assegnati o destinati a finalità estranee all'impresa (anche per effetto della trasformazione): l'aliquota è fissata all'**8%**, elevata al **10,5%** per le società considerate "di comodo" per almeno due anni nel triennio **2023–2025**. Il documento segnala inoltre che, per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8%, è ammesso — in luogo del valore normale — l'utilizzo del **valore catastale** degli immobili.

In secondo luogo, è prevista un'ulteriore imposta sostitutiva, pari al **13%**, sulle **riserve in sospensione d'imposta** che vengono annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Quanto ai versamenti, le società interessate devono corrispondere le imposte sostitutive dovute in due tranches: **60% entro il 30.9.2026** e il residuo **40% entro il 30.11.2026**. Sul fronte delle imposte indirette, il documento indica la riduzione alla **metà** delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale, mentre le imposte

ipotecaria e catastale risultano dovute in misura fissa.

Accanto a tali misure, viene riaperta anche la finestra per l'**estromissione agevolata** dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, ossia il passaggio del bene dalla sfera imprenditoriale a quella personale con imposizione ridotta. Possono accedervi gli imprenditori che risultino in attività **sia al 31.10.2025 sia all'1.1.2026**, data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione.

L'ambito oggettivo ricomprende sia gli immobili strumentali **per natura** sia quelli strumentali **per destinazione**, purché posseduti al 31.10.2025 e già allora caratterizzati dalla strumentalità, e purché risultino posseduti anche alla data dell'1.1.2026. La plusvalenza da estromissione è assoggettata a imposta sostitutiva dell'**8%**; anche qui è prevista la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo il **valore catastale** in luogo del valore normale.

Sotto il profilo operativo, l'estromissione deve essere effettuata **tra l'1.1.2026 e il 31.5.2026**, anche mediante comportamento concludente (ad esempio, l'annotazione nelle scritture contabili). L'imposta sostitutiva va versata per il **60% entro il 30.11.2026** e per il restante **40% entro il 30.6.2027**.

## 7. RINNOVI CONTRATTUALI, PREMI DI PRODUTTIVITÀ, UTILI AI DIPENDENTI E TRATTAMENTO ACCESSORIO

**Premi di risultato e partecipazione agli utili: aliquota "eccezionalmente" ridotta e soglia innalzata**

Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili (art. 1, commi 182 ss., L. 208/2015) la Legge di

Bilancio 2026 interviene in modo incisivo: l'aliquota dell'imposta sostitutiva viene **ridotta dal 5% all'1%** per i premi/erogazioni effettuati negli anni **2026 e 2027**.

Parallelamente, il limite complessivo entro cui applicare l'imposta sostitutiva dell'1% viene portato a **5.000 euro** per il 2026 e 2027.

#### **Dividendi "ai dipendenti" da azioni attribuite in sostituzione dei premi: proroga 2026**

È inoltre prorogata per il 2026 l'agevolazione relativa ai dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, mediante l'esclusione dall'imponibile del **50%** dei dividendi percepiti fino a **1.500 euro**, alle condizioni previste dal regime.

#### **Incrementi retributivi da rinnovi contrattuali: imposta sostitutiva 5% nel 2026**

Per il solo **2026** viene introdotta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al **5%** sugli emolumenti riconosciuti a titolo di incrementi retributivi corrisposti in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra 1.1.2024 e 31.12.2026; il beneficio è condizionato, tra l'altro, al fatto che il reddito di lavoro dipendente 2025 non ecceda **33.000 euro** e opera su un importo massimo agevolabile pari a **1.500 euro**.

#### **Trattamento accessorio: imposta sostitutiva 15% (settore privato e pubblico) con condizioni e limiti**

La manovra prevede un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al **15%** su specifiche componenti di trattamento accessorio.

Nel **settore privato**, l'imposta sostitutiva è riconosciuta nel 2026 ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a **40.000 euro**, su un importo massimo di **1.500 euro**.

Nel **settore pubblico**, l'imposta sostitutiva del **15%** è prevista, per il 2026, sulle somme corrisposte a titolo di trattamento accessorio (nei limiti della disciplina), in favore di dipendenti con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a **50.000 euro** e con un massimo agevolabile pari a **800 euro**; la norma disciplina altresì l'esercizio dell'opzione e i coordinamenti applicativi.

### **8. PRESTAZIONI SOSTITUTIVE DEL VITTO MENSA "IN FORMA ELETTRONICA": INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE**

Viene innalzato l'importo escluso dal reddito di lavoro dipendente per le prestazioni sostitutive di mensa rese tramite **buoni pasto elettronici**, portando il limite di esenzione a **10 euro** (ferma la disciplina per i buoni cartacei).

### **9. LOCAZIONI BREVI**

La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla presunzione di imprenditorialità nelle locazioni brevi, prevedendo che, con decorrenza dal periodo d'imposta 2026, tale disciplina delle locazioni brevi potrà essere applicata solo per contratti di locazione breve relativi al massimo a 2 appartamenti. **Dal 3º appartamento scatta la presunzione di imprenditorialità**, con tutte le ricadute conseguenti in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d'impresa.

Vengono inoltre precisati in particolare i criteri di computo degli "appartamenti" ai fini della soglia rilevante: rientrano nel conteggio solo i contratti di locazione breve, restando esclusi i contratti "non brevi" (es. 4+4 o 3+2). È inoltre chiarito che, se con più contratti di locazione breve vengono locate **stanze**

diverse dello stesso appartamento, ai fini del computo si considera un solo appartamento; ed è sufficiente, per far rientrare l'immobile nel computo, anche un solo contratto breve stipulato nel periodo d'imposta (anche di durata minima).

## 10. CRIPTOVALUTE: INCLUSIONE DELLE STABLECOIN NEL PERIMETRO “CRIPTO-ATTIVITÀ” E AUMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

La manovra qualifica espressamente le **stablecoin** come cripto-attività, con rinvio al regolamento MiCAR (Reg. UE 2023/1114), con conseguente attrazione nella disciplina fiscale delle cripto-attività. Sul piano dell'aliquota, l'imposta sostitutiva applicabile ai redditi diversi/plusvalenze sulle cripto-attività viene aumentata, a decorrere dal **2026**, dal **26%** al **33%**.

## 12. IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE: RADDOPPIO DELLE ALIQUOTE (“TOBIN TAX”) DAL 2026

Dal periodo d'imposta **2026** è previsto il **raddoppio delle aliquote** dell'imposta sulle transazioni finanziarie (L. 228/2012, commi 491 ss.), con ritocco delle misure applicabili alle diverse fattispecie (acquisto di azioni/strumenti partecipativi, operazioni su strumenti derivati e high frequency trading).

## 11. RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE

## PARTECIPAZIONI: AUMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA E NUOVA FINESTRA 2026

Ai fini della possibilità di rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni detenute non in regime di impresa (regime “rivalutazione”), viene previsto l'innalzamento dell'imposta sostitutiva dal **18%** al **21%**. Tale incremento riguarda le partecipazioni possedute alla data dell' **1.1.2026** con efficacia per le rivalutazioni perfezionate entro il **30.11.2026**. A seguito di tale incremento di aliquota, l'opzione per la rivalutazione sarà conveniente, in ipotesi di prezzo di cessione pari al valore da assoggettare a imposta sostitutiva (i.e. valore di perizia pro quota), solo laddove il prezzo di cessione sia superiore a 5,2 volte il costo fiscale della partecipazione.

## 13. RATEIZZAZIONE DELLE PLUSVALENZE SU BENI STRUMENTALI: ABROGAZIONE DELLA RATEIZZAZIONE QUINQUENNALE

Viene soppressa, dal **2026**, la disciplina che consentiva la rateizzazione delle plusvalenze su beni strumentali in quote costanti fino a un massimo di cinque esercizi (meccanismo tradizionalmente rinvenibile nell'art. 86, comma 4, TUIR). L'effetto pratico è lo spostamento verso la tassazione “per cassa giuridica” nell'esercizio di realizzo, salvo le regole ordinarie di competenza e le specifiche fattispecie.

Rimangono invece ferme le previgenti regole per:

- le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d'azienda,

che possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d'imposta in caso di possesso per un periodo non inferiore a 3 anni;

- le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionalistiche, in caso di possesso dei diritti per un periodo non inferiore a 2 anni (rateizzazione in quote costanti in un massimo di 5 periodi d'imposta nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro e, per la residua parte, tassazione nell'esercizio in cui sono realizzate).

## 14. DIVIDENDI E PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI NEL REDDITO D'IMPRESA: SOGLIA "5% O 500.000" PER MANTENERE L'ESCLUSIONE PARZIALE

Viene modificato il **regime di esclusione parziale dei dividendi** per i soggetti imprenditori, sottponendolo alla **condizione** che la **partecipazione detenuta**:

- sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
- ovvero, in alternativa, **abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.**

Analoga condizione è prevista per l'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni (c.d. regime "Pex"), sempre per i soli soggetti imprenditori.

Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale.

Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.

Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente:

- le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l'esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%);
- le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l'esclusione dal reddito nella misura del 95%).

Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti **non residenti** affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d'imposta nella misura ridotta dell'1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni).

Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell'utile e delle riserve deliberate a decorrere dall'1.1.2026.

### Plusvalenze

Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e interessano, conseguentemente:

- le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l'esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%);
- le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l'esenzione nella misura del 95%).

Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori

requisiti per la *participation exemption* (periodo minimo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali).

Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall'1.1.2026.

## 15. VALUTAZIONE DEI TITOLI: DEROGA PER TITOLI IN ATTIVO CIRCOLANTE E RISERVA INDISPONIBILE

È reintrodotto, per gli esercizi 2025 e 2026, un regime derogatorio di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante per i soggetti OIC adoperi: è consentito mantenere i valori del bilancio precedente evitando l'adeguamento al valore di realizzo desumibile dal mercato, salvo perdite durevoli. In contropartita, opera l'obbligo di destinare a **riserva indisponibile** utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione; la deroga è estesa anche alle imprese assicurative.

## 16. BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI E ASSICURAZIONI: IRAP, INTERESSI PASSIVI E DIVIDENDI INFRA-UE

### Aumento temporaneo dell'aliquota IRAP e meccanismo di detrazione

È previsto un incremento temporaneo dell'aliquota IRAP: per gli intermediari finanziari dal **4,65% al 6,65%** e per le imprese di assicurazione dal **5,9% al 7,9%**, applicabile

per i periodi d'imposta 2026-2028 (soggetti "solari"), con disciplina sulle esclusioni soggettive dall'aumento e criteri di calcolo dell'aconto IRAP 2026 basati sulle maggiori aliquote.

Il documento dà altresì conto di una detrazione parametrata alla maggiore imposta dovuta (fino a concorrenza della differenza tra imposta "con" e "senza" aliquote transitorie).

### Revisione IRAP sui dividendi infra-UE e disciplina delle istanze di rimborso

In recepimento dei principi affermati dalla CGUE (1.8.2025, cause riunite C-92/24 – C-94/24) in relazione alla direttiva 2011/96/UE (madre-figlia), viene rivista la determinazione della base imponibile IRAP, stabilendo l'esclusione dal valore della produzione netta, nella misura del **95%**, dei dividendi "qualificati" provenienti da controllate UE, ricorrendone i requisiti. La decorrenza è fissata già dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2025.

Per gli anni anteriori, l'eventuale eccedenza di IRAP pagata (oltre la nuova misura "allineata") può essere chiesta a rimborso nei limiti del termine di decadenza di 48 mesi ex art. 38 DPR 602/1973.

### Limitazione transitoria alla deducibilità degli interessi passivi per intermediari finanziari

È introdotta una limitazione transitoria alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari (con esclusioni specifiche), prevedendo una deduzione parziale pari al **96% nel 2026, 97% nel 2027, 98% nel 2028, 99% nel 2029**, con ritorno alla deduzione integrale dal 2030 e con effetti solo in sede di saldo per gli acconti IRES/IRAP 2027-2030.

## 17. COMPONENTI NEGATIVI CONNESSI ALLE DTA: ULTERIORE RIMODULAZIONE DELLA DEDUZIONE E IMPATTO SUGLI ACCONTI

Viene nuovamente modificata la tempistica di deduzione delle quote pregresse di ammortamento relative ad avviamento e altre attività immateriali che hanno generato DTA soggette alla disciplina di trasformazione in crediti d'imposta. La deducibilità (ai fini IRES e IRAP) è rimodulata secondo una scansione percentuale che, nel documento, risulta così articolata: 0% (periodo d'imposta 2025), 3,25% (2026), 8,22% (2027), 19,76% (2028), 19,77% (2029).

Il documento segnala anche la necessità di rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d'imposta 2026-2029 per recepire le modifiche in tema di deduzione, con effetti di coordinamento sul versamento.

## 18. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE: "ROTTAMAZIONE-QUINQUIES"

È prevista una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione-quinquies), riferita ai carichi affidati dal **1.1.2000 al 31.12.2023**. La misura consente l'estinzione mediante pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e spese, con stralcio di sanzioni e interessi secondo le regole del regime.

La domanda deve essere presentata entro il

**30.4.2026**; il pagamento può avvenire in un'unica soluzione o in forma rateale fino a un massimo di **54 rate bimestrali**, con scadenze che si distribuiscono dal 2026 al 2035. La rottamazione decade se non viene pagata l'unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l'ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).

Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni..

## 19. CONTRASTO AGLI INADEMPIMENTI IVA E IMPOSTE DIRETTE: LIQUIDAZIONE AUTOMATICA, COMPENSAZIONI E PAGAMENTI P.A.

### Liquidazione automatica per omessa dichiarazione IVA

È introdotta una procedura di "liquidazione automatica" in caso di **omessa dichiarazione IVA**, basata su dati da fatturazione elettronica, corrispettivi telematici e LIPE. L'esito è comunicato tramite comunicazione bonaria con richiesta di imposta e interessi e applicazione della sanzione per omessa dichiarazione nella misura del **120%** dell'imposta dovuta (calcolata sul dovuto al netto dei versamenti effettuati). Il pagamento entro **60 giorni** riduce la sanzione a un terzo, quindi al **40%**; non è prevista dilazione né compensazione. La decorrenza opera per le annualità non ancora decadute al **1.1.2026** (nel documento: effetti a partire dal 2018, in ipotesi di omissione).

### Base imponibile IVA per permute e dazioni in pagamento

Dal **1.1.2026** cambia il criterio di determinazione della base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in

pagamento (art. 11 DPR 633/1972): non più valore normale, bensì ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alle cessioni o prestazioni.

#### **Pagamenti delle pubbliche amministrazioni e nuove soglie/controlli**

È disciplinata una nuova operatività, dal **15.6.2026**, dei controlli relativi ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni in chiave di contrasto agli inadempimenti, con richiamo al ruolo informativo della fatturazione elettronica e ai flussi verso l'agente della riscossione.

#### **Compensazioni e carichi iscritti a ruolo: soglia 50.000 euro**

È previsto, inoltre, un pacchetto di misure anti-inadempimento, dell'innalzamento/introduzione di una soglia (pari a **50.000 euro**) riferita ai carichi iscritti a ruolo scaduti e non pagati, rilevante ai fini dell'operatività delle compensazioni tramite modello F24 secondo le regole del nuovo presidio.

### **20. PLASTIC TAX E SUGAR TAX: RINVIO DELL'ENTRATA IN VIGORE**

È disposto l'ulteriore rinvio al **1° gennaio 2027** dell'operatività sia della **plastic tax** (imposta sul consumo dei MACSI) sia della **sugar tax** (imposta sul consumo di bevande edulcorate), già oggetto di precedenti slittamenti.

### **21. SVALUTAZIONI DI OBBLIGAZIONI TRA IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: NUOVI LIMITI E COORDINAMENTI**

La manovra interviene sui limiti di deducibilità delle svalutazioni e delle differenze negative relative a obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, agendo sulle regole dell'art. 101 TUIR e sui coordinamenti con le disposizioni in materia di valutazioni e realizzi. In particolare, viene introdotto un ulteriore periodo nell'art. 101, comma 3, TUIR per i soggetti IAS/IFRS adopter e sono precisati i presupposti di deducibilità della differenza negativa da cessione/rimborso in rapporto al valore fiscalmente riconosciuto e alla media dei valori dell'ultimo semestre, nonché i raccordi con le norme speciali richiamate nel documento.

### **22. DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA: AZIONI PROPRIE, STOCK GRANT CASH SETTLED E ATTIVITÀ IMMATERIALI (IAS ADOPTER)**

Nel comparto delle regole di determinazione del reddito d'impresa, il documento prevede, con effetto per il solo 2026 e in via sperimentale, una specifica disciplina per la tassazione del differenziale tra corrispettivo di cessione e costo di acquisto in ipotesi di **azioni proprie**, oltre a interventi su strumenti di remunerazione (stock grant **cash settled**) e sul trattamento fiscale di talune componenti connesse ad attività immateriali a vita utile

indefinita per i soggetti IAS adopter (con richiamo, tra l'altro, alle modalità di evidenziazione in dichiarazione).

\* \* \*

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, anche ai fini di una più compiuta disamina delle novità descritte nel presente documento.

## IL NOSTRO STUDIO

Il nostro Studio è classificato nelle principali guide professionali internazionali del settore (Legal 500, Chambers and Partners, ITR World Tax) quale realtà avente una forte reputazione nell'assistenza ai Private clients, Investitori e Gruppi societari multinazionali.

Attraverso specifici Focus Teams, svolgiamo una costante attività di ricerca negli ambiti **Wealth, Law, Tax, Finance**, collaborando con Università, Istituti di ricerca, Think Tank e Focus Panel con pubblicazioni, eventi e un ruolo attivo in Italia, Regno Unito e nei vari Paesi dove abbiamo le nostre sedi o Desk Internazionali.

Siamo organizzati come **one Firm** che opera all'interno di specifiche giurisdizioni, il che ci rende quale scelta naturale per attività di consulenza a carattere cross-border, dove combiniamo la nostra esperienza di consulenza ai clienti con le nostre qualifiche professionali di **avvocati, solicitors, barristers, tax attorneys, commercialisti, chartered accountants and wealth planners**.

Indipendenti, Internazionali, Multidisciplinari

Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito web: [www.belluzzo.net](http://www.belluzzo.net)

## I NOSTRI DIPARTIMENTI


La struttura dello Studio si articola in dipartimenti specialistici che operano in modo integrato, con competenze giuridiche e fiscali trasversali alle diverse giurisdizioni. Ogni dipartimento combina esperienza internazionale, approccio multidisciplinare e capacità di supportare clienti privati, imprese e gruppi multinazionali in scenari complessi, garantendo continuità, qualità e visione globale.

I nostri dipartimenti:

- **Pianificazione Patrimoniale & Governance / Wealth Planning & Governance**
- **Operazioni Straordinarie & Transaction Services/ Extraordinary Transactions**
- **Clieni Internazionali / International Clients**
- **Legale Contrattuale e Societario / Corporate & Commercial**
- **Consulenza Tributaria e Contenzioso / Tax Advisory, Compliance & Litigation**
- **Contenzioso Legale / Litigation**
- **Adempimenti Amministrativi e Tributari/ Business & Compliance**
- **Service & Solutions**



**Belluzzo**  
INTERNATIONAL PARTNERS



VERONA Vicolo Pietrone, 1/B | MILANO Via Andegari, 4 | LONDON 38, Craven Street

SINGAPORE 101 Cecil Street #14-12 | LUGANO Via Nassa, 60 | ROMA Viale Regina Margherita, 294

ABU DHABI Level 12, Al Sila Tower, ADGM Square, Al Maryah Island

